



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE

Comune di Corsico

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO N. 3 DEL 30/01/2018**

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme di riferimento

- ✓ Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss. mm. ii;
- ✓ T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii.;
- ✓ Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- ✓ D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- ✓ Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- ✓ L'allegato A della D.G.R. n° X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010";
- ✓ Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- ✓ Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.
- ✓ DCC n.43 del 22/11/2016 "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche e le cessioni ai fini solidaristici."
- ✓ DCC n. 1 del 07/02/2017 "Regolamento per la concessione del patrocinio del comune di Corsico"
- ✓ Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 555/OP/00019991/2017/1.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Regione Lombardia al fine di assicurare omogeneità sul territorio ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo parere obbligatorio delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

Il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre come definite all'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010, e anche delle fiere come definite dall'art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010 limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) per sagra si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.
- b) per fiera si intendono quelle manifestazioni caratterizzate dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- c) per calendario regionale delle fiere e delle sagre l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art. 4 - Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate dall'Amministrazione Comunale e da:

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo, culturale, gastronomico ecc.;
- c) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Art. 5 - Programmazione annuale ed inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4 devono comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale (o altro organo comunale competente), è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a

disposizione da Regione Lombardia.

2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, apposita istanza contenente a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile, secondo la tipologia della manifestazione su richiesta del Comune;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente secondo la tipologia di sagra su richiesta del Comune;
- g) programma di massima della manifestazione;

3. La mancata presentazione dell'istanza entro il giorno 31 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

5. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori saranno puniti con la sanzioni prevista dall' art. 18 ter comma 3) della L.R. n.6/2010.

6. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010 integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

Art. 6 - Variazioni svolgimento manifestazioni e criteri di priorità

1. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti

enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

II AVVIO ATTIVITÀ

Art. 7 - Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione delle sagre, purché non collegate ad attività di intrattenimento soggetta a licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., possono essere effettuate su tutto il territorio comunale mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

2. In occasione di sagre o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

3. Qualora nell'ambito della sagra, festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.

4. Non è consentito lo svolgimento di manifestazione temporanea, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 8 - Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico- sanitarie a

sensi dell art. 72 L.R. n. 6/2010.

2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
6. È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 9 - Materiale informativo

Tutte le azioni sopraelencate, relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale compostabile, riciclabile o riutilizzabile, dovranno sempre essere ben evidenziate, così da rendere partecipi tutti gli utenti.

Art. 10 - Prescrizioni

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n 1086.
3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.
4. Le strutture provvisorie per lo svolgimento della manifestazione devono essere installate

secondo quanto stabilito dal d.m. 22 luglio 2014 e dalla circolare 35 del 24 dicembre 2014

5. In caso di manifestazione:

- a) le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;
- b) deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.

6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.

7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.

8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere.

9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.

10. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei.

11. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio.

12. Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento dell'attività.

III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere, previa comunicazione, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra.

2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona di decentramento

amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art. 12 - Altre disposizioni per gli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori- promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.
2. La pulizia dell'area della sagra, festa e manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
3. L'eventuale rimborso per spese di acqua, energia elettrica, materiale elettrico e altre attrezzature fornito dall'Amministrazione Comunale è tempestivamente comunicato agli organizzatori.
4. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
5. Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al Comune eventuale idonea fideiussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 14 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, come previsto dall'articolo 18 ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 10/2016;
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

V ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno 1 del mese successivo all'approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 5 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2019; mentre per il 2018 le manifestazioni saranno inserite dal Comune previa programmazione semestrale.